



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 180 del 5 Aprile 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionycoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Relatore), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'11 Marzo 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

visto il deferimento n.20713/303 pfi 23 24 PM/AG a carico

- 1) del sig. **Walter ROSSI**, calciatore tesserato per la società A.S.D. Futura Martina nella stagione sportiva 2022 – 2023 e per la società A.S.D. Real Carovigno nella stagione sportiva 2023 – 2024, per rispondere della violazione dell'art. 4 co. 1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 36 co. 6 e 39 co. 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso: *“a.- chiesto ed ottenuto, per il tramite della A.S.D. Futura Martina, il tesseramento nella stagione sportiva 2022 - 2023 per tale società, nonché ancora per avere chiesto ed ottenuto, per il tramite della A.S.D. Real Carovigno il tesseramento nella stagione sportiva 2023 - 2024 per tale seconda compagine, nonostante nei suoi confronti sia stata irrogata la sanzione della preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., con provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione Regionale per la Puglia Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 14.1.2016 del Comitato Regionale Puglia; b.- nonché ancora per avere partecipato, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Futura Martina al quale non aveva diritto, nelle fila della squadra di tale società, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Calcio a Cinque di serie C2: Futura Martina – Sogliano Cavour 2021 del 15.10.2022, Gioco Calcio Tra Amici - Futura Martina del 22.10.2022, Futura Martina – Black White Leverano del 29.10.2022, Futura Martina – Olimpique Ostuni dell'1.11.2022, Futura Martina – Medania Sport del 5.11.2022, Real Carovigno – Futura Martina del 12.11.2022, Futura Martina – Thuriae del 15.11.2022, Cocoon Fasano - Futura Martina del 19.11.2022, Atletico Noci – Futura Martina del 29.11.2022, Futura Martina – Futsal Ostuni del 3.12.2022, Mec Sport - Futura Martina del 10.12.2022, Futura Martina – Futsal Lecce Monsellato del 17.12.2022, Futura Martina – Salvatore Russo Veglie del 7.1.2023, Sogliano Cavour 2021 - Futura Martina del 21.1.2023, Olimpique Ostuni - Futura Martina del 7.2.2023, Medania Sport - Futura Martina dell'11.2.2023, Futura Martina – Real Carovigno del 21.2.2023, New Team Putignano - Futura Martina del 4.3.2023, Futura Martina – Atletico Noci del 7.3.2023, Thuriae - Futura Martina dell'11.3.2023, Futsal Ostuni - Futura Martina del 18.3.2023 e Futsal Ostuni - Futura Martina del 14.2.2023; c.- nonché ulteriormente per avere partecipato, in costanza di tesseramento per la A.S.D. Real Carovigno al quale non aveva diritto, nelle fila della squadra di tale società, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Calcio a Cinque di serie C1: Aradeo – Real Carovigno del 7.10.2023, Real Carovigno – Just Mola del 10.10.2023, Futsal Byre Ruvo – Real Carovigno del 14.10.2023, Cus Foggia – Real Carovigno del 28.10.2023, Real Carovigno - Grimalteam C5 dell'1.11.2023 e Futsal Andria - Real Carovigno del 4.11.2023”;*

- 2) del sig. **Angelo ANGELINI**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futura Martina, per rispondere della violazione dell'art. 4 co. 1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 36 co. 6 e 39 co. 1 delle N.O.I.F., per avere lo stesso: *“a.- nella stagione sportiva 2022-2023, quale Presidente dotato di potere di rappresentanza della A.S.D. Futura Martina ed anche in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la società rappresentata, chiesto ed ottenuto il tesseramento del calciatore Rossi Walter, nonostante nei confronti dello stesso sia stata comminata la sanzione della preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., con provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione Regionale per la Puglia di Calcio a 5, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 14.1.2016 del Comitato Regionale Puglia; b.- nonché per avere consentito - e comunque non impedito - la partecipazione di tale calciatore, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Futura Martina, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Calcio a Cinque di serie C2: Futura Martina – Sogliano Cavour 2021 del 15.10.2022, Gioco Calcio Tra Amici - Futura Martina del 22.10.2022, Futura Martina – Black White Leverano del 29.10.2022, Futura Martina – Olimpique Ostuni dell'1.11.2022, Futura Martina – Medania Sport del 5.11.2022, Real Carovigno – Futura Martina del 12.11.2022, Futura Martina – Thuriae del 15.11.2022, Cocoon Fasano - Futura Martina del 19.11.2022, Atletico Noci – Futura Martina del 29.11.2022, Futura Martina – Futsal Ostuni del 3.12.2022, Mec Sport - Futura Martina del 10.12.2022, Futura Martina – Futsal Lecce Monsellato del 17.12.2022, Futura Martina – Salvatore Russo Veglie del 7.1.2023, Sogliano Cavour 2021 - Futura Martina del 21.1.2023, Olimpique Ostuni - Futura Martina del 7.2.2023, Medania Sport - Futura Martina dell'11.2.2023, Futura Martina – Real Carovigno del 21.2.2023, New Team Putignano - Futura Martina del 4.3.2023, Futura Martina – Atletico Noci del 7.3.2023, Thuriae - Futura Martina dell'11.3.2023, Futsal Ostuni - Futura Martina del 18.3.2023 e Futsal Ostuni - Futura Martina del 14.2.2023”;*
- 3) del sig. **Andrea COLUCCI**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Carovigno, per rispondere della violazione dell'art. 4 co. 1 del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 36 co. 6 e 39 co. 1 delle N.O.I.F., per avere lo stesso: *“a.- nella stagione sportiva 2023 - 2024, quale Presidente dotato di potere di rappresentanza della A.S.D. Real Carovigno ed anche in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la società rappresentata, chiesto ed ottenuto il tesseramento del calciatore Rossi Walter, nonostante nei confronti dello stesso sia stata comminata la sanzione della preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., con provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione Regionale per la Puglia di Calcio a 5, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 38 del 14.1.2016 del Comitato Regionale Puglia F.G.C.-L.N.D.; b.- nonché per avere consentito - e comunque non impedito - la partecipazione di tale calciatore, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Real Carovigno, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Calcio a Cinque di serie C1: Aradeo – Real Carovigno del 7.10.2023, Real Carovigno – Just Mola del 10.10.2023, Futsal Byre Ruvo – Real Carovigno del 14.10.2023, Cus Foggia – Real Carovigno del 28.10.2023, Real Carovigno - Grimalteam C5 dell'1.11.2023 e Futsal Andria - Real Carovigno del 4.11.2023”;*
- 4) della **Società ASD Real Carovigno**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Colucci Andrea e Rossi Walter, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- 5) della **Società ASD Futura Martina**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Angelini Angelo e Rossi Walter, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

* * * * *

Con atto di deferimento prot. n.20713/303 pfi 23 24 PM/AG la Procura Federale Interregionale ha richiesto al Tribunale Federale Territoriale di fissare l'udienza di discussione del procedimento disciplinare instaurato. All'udienza dibattimentale fissata per l'11/03/2024 comparivano per la Procura Federale l'avv. Alessandro d'ORIA e l'avv. Francesco RONCHI i quali, nel riportarsi all'atto di deferimento, sottolineavano che il calciatore ROSSI Walter aveva continuato a prendere parte a gare ufficiali, nella vigenza della squalifica a suo carico, sebbene pienamente consapevole della stessa per aver presentato domanda di grazia al Presidente FIGC, squalifica di cui il sig. Andrea COLUCCI non poteva non essere a conoscenza, atteso che il medesimo soggetto all'epoca della squalifica era Dirigente accompagnatore della Società Real Five Carovigno, squadra in cui militava il calciatore al momento della irrogazione della sanzione preclusiva, durante la stagione sportiva 2015/2016.

La Procura, pertanto, chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni: in danno del Rossi Walter 5 anni di squalifica, con preclusione; in danno di ANGELINI Angelo e di COLUCCI Andrea 1 anno di inibizione; a carico delle Società ASD Futura Martina e ASD Real Carovigno l'ammenda di € 1.000,00.

Compariva, altresì, il sig. Angelo ANGELINI il quale dichiarava di non essere stato a conoscenza della sanzione preclusiva a carico del tesserato Walter ROSSI al momento del tesseramento, chiedendo di essere prosciolto da tutte le imputazioni a suo carico, avendo sempre agito in buona fede.

Era presente, infine, l'avv. DESTRATIS, nella sua qualità di difensore del sig. Andrea COLUCCI e della ASD Real Carovigno - nonché del sig. Walter ROSSI - che compariva personalmente il quale, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, sottolineava - contestando le richieste della Procura in sede dibattimentale - che con quest'ultima aveva raggiunto un accordo per il patteggiamento, con sanzioni nettamente inferiori rispetto a quelle richieste, accordo che non era stato ritenuto congruo dalla Procura Generale dello Sport del CONI.

Aggiungeva, infine, l'avv. DESTRATIS che, in ogni caso, il sig. COLUCCI non poteva essere a conoscenza della squalifica del calciatore Walter ROSSI, tanto anche per l'irreperibilità sul sito della LND Puglia del Comunicato ufficiale n. 38 del 14.1.2016 del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C.-L.N.D. con il quale era stata irrogata la sanzione della squalifica con preclusione definitiva in danno del sig. ROSSI.

L'avv. DESTRATIS, pertanto, chiedeva l'assoluzione del sig. COLUCCI, della ASD Real Carovigno o, in subordine, l'applicazione delle sanzioni minime previste - mentre per il sig. Walter ROSSI chiedeva l'applicazione della sanzione minima prevista con le attenuanti.

Il Collegio, visti i capi di incolpazione a carico dei soggetti deferiti, supportati da adeguata documentazione probatoria, ritiene di dover confermare l'obbligatorietà dell'irrogazione di adeguata sanzione, per il comportamento dagli stessi tenuto.

Dagli atti e documenti di causa, infatti, è emerso, con assoluta certezza e senza contestazione alcuna, che il giocatore ROSSI Walter aveva chiesto ed ottenuto, nonostante la vigenza della massima sanzione preclusiva irrogatagli nella stagione 2015/2016, di essere tesserato per la società ASD Futura Martina, prima, e per la ASD Real Carovigno, dopo e che nella stagione 2022/2023 il sig. Angelo ANGELINI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futura Martina, dopo aver chiesto ed ottenuto il tesseramento del calciatore sig. Rossi Walter, aveva consentito - e comunque non impedito - la partecipazione del suddetto calciatore nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Futura Martina nel corso del campionato.

Ed ancora è documentalmente provato che il sig. COLUCCI Andrea, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Carovigno, nella stagione sportiva 2023/2024, dopo aver chiesto ed ottenuto il tesseramento del calciatore sig. Rossi Walter aveva consentito - e comunque non impedito - la partecipazione di tale calciatore nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Real Carovigno nel corso del campionato.

Con riferimento ai fatti ascritti al sig. ROSSI Walter ritiene questo Collegio che il comportamento del tesserato non trovi giustificazione alcuna, non potendo l'invocata mancata comprensione da parte del deferito del tenore letterale della sanzione inflittagli nella stagione 2015/2016, configurare una esimente alla grave infrazione disciplinare commessa, violativa della normativa vigente - alla cui osservanza il sig. ROSSI era tenuto.

Il vigente Codice di Giustizia Sportiva, infatti, all'art. 2, riferito specificamente all'ambito di applicazione soggettivo, dispone che *"1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale"* e il successivo art. 4 (obbligatorietà delle disposizioni generali) rafforza e specifica il preciso collegamento tra il generale ambito di applicazione del codice e l'assoggettamento alle disposizioni federali generali (non riferite, quindi, a particolari settori o a determinate categorie di soggetti), che impongono obblighi di comportamento, compresi quelli relativi all'osservanza dei principi deontologici generali sanciti dalla stessa norma, disponendo che *"1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva...3. l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessuno effetto."*

Non sembra potersi nutrire alcun dubbio, allora, che la condotta posta in essere dal sig. ROSSI Walter, il cui invocato errore non appare scusabile in quanto evidentemente non inevitabile ed incolpevole, in quanto non supportato da un'impossibilità oggettiva o soggettiva di conoscere o comprendere la sanzione a lui inflittagli nella stagione 2015/2016, appare meritevole di censura in considerazione, d'altronde, che è emerso documentalmente, come ammesso dallo stesso sig. ROSSI Walter che quest'ultimo, nella piena consapevolezza della vigenza della massima sanzione preclusiva irrogatagli nella stagione 2015/2016, avendo lo stesso presentato nel settembre 2023 domanda di grazia, volta ad ottenere l'estinzione della preclusione definitiva a lui comminata, ha continuato a prendere parte a gare ufficiali nelle file della ASD Real Carovigno.

Ne deriva - da quanto sopradetto - che la condotta posta in essere dal sig. ROSSI Walter sia meritevole della sanzione della squalifica per anni 3.

Con riferimento ai fatti ascritti al sig. ANGELINI Angelo e al sig. COLUCCI Andrea ritiene questo Collegio di non poter condividere né le argomentazioni difensive articolate dal difensore del sig. COLUCCI né quelle del sig. ANGELINI, atteso che la conoscibilità del Comunicato ufficiale n. 38 del 14.1.2016 del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C.-L.N.D., nel quale veniva pubblicata la sanzione della squalifica con preclusione definitiva a carico del sig. ROSSI Walter, trova il suo fondamento nell'art. 4 co. 3 C.G.S., il quale testualmente dispone: *"I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione"*.

Ne deriva, pertanto, l'assoluta irrilevanza dell'inesistenza di un'anagrafe delle squalifiche o l'assenza sul portale internet ufficiale del Comitato Regionale Puglia della pubblicazione delle decisioni della competente giustizia sportiva solo a partire dalla stagione sportiva 2017/2018 atteso che, come detto, la sussistenza dell'obbligo di osservanza delle disposizioni vigenti impone la loro osservanza e la conseguente conoscibilità da parte di tutti i soggetti rilevanti nell'ambito dell'ordinamento federale.

A ciò si aggiunga, tenendo bene a mente che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, potendosi ritenere sufficiente un grado inferiore di certezza che, come risulta documentalmente, il sig. ANGELINI, nella stagione sportiva 2015/2016, non solo era dirigente di una squadra di calcio a 5 partecipante al campionato pugliese ma aveva, per sua stessa ammissione, una conoscenza personale del calciatore ROSSI Walter.

Con riferimento alla posizione del sig. COLUCCI invece, quest'ultimo, anche per sua stessa ammissione, nella stagione sportiva 2015/2016 non solo era dirigente della ASD REAL FIVE, squadra nella quale militava il sig. ROSSI Walter al momento dell'irrogazione della squalifica con preclusione definitiva ma che, soprattutto, il deferito era perfettamente a conoscenza dell'episodio che aveva visto coinvolto il calciatore, tanto da ricordare che *"la società, in seguito all'episodio, allontanò immediatamente il tesserato sig. Rossi Walter, porgendo le scuse sia alla Federazione che all'arbitro..."*.

Ne deriva, da quanto sopradetto, che la condotta illecita posta in essere dal sig. ANGELINI Angelo sia meritevole della sanzione dell'inibizione per mesi 3, mentre la condotta illecita posta in essere dal sig. COLUCCI, alla luce delle suesposte considerazioni, sia meritevole della sanzione dell'inibizione per mesi 6.

Orbene, in merito al capo di incolpazione nei confronti delle società ASD Real Carovigno e ASD Futura Martina, responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, supportato da adeguata documentazione probatoria, questo Tribunale ritiene di dover confermare l'obbligatorietà dell'irrogazione di adeguata sanzione, per il comportamento tenuto dai sigg.ri ROSSI, COLUCCI ed ANGELINI.

È notorio, infatti, che l'art. 6 – comma 2 - del Codice di Giustizia Sportiva così dispone *"la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2"* e che tale disposizione non permette margini di interpretazioni: è una disposizione precettiva e vale per ogni violazione commessa dai soggetti che rappresentano o appartengono a società affiliate alla FIGC.

La responsabilità oggettiva, infatti, ha come unico presupposto l'elemento di connessione tra la condotta illecita e la società - e cioè il rapporto di tesseramento - e risponde all'esigenza di tutela dei terzi e di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'accadimento di fatti illeciti.

È in altri termini manifestazione peculiare ed insopprimibile dell'ordinamento sportivo e ne rappresenta un architrave, giacché l'impiego del modello della responsabilità oggettiva addebitabile - pur in difetto del criterio di collegamento rappresentato dal dolo e dalla colpa o di quello connesso alla concreta (i.e. processuale) possibilità di perseguire e/o punire il suo autore materiale - è volto ad assicurare la salvaguardia delle finalità istituzionali dello sport e, contestualmente, impedire che determinati eventi rimangano, quantomeno sotto il profilo disciplinare, privi di conseguenze.

Pertanto, vista l'incontestabilità dei fatti ed attesa l'impossibilità di una diversa interpretazione delle norme, confortata da una conforme e consolidata giurisprudenza che

questo Collegio condivide, ne discende che le infrazioni disciplinari posti in essere dal sigg.ri ROSSI, ANGELINI e COLUCCI si riverberano sulle società di tesseramento - e cioè la ADS Real Carovigno e ASD Futura Martina.

Dalla riconosciuta responsabilità disciplinare della ADS Real Carovigno e ASD Futura Martina, deriva la condanna di queste ultime e, per l'effetto, si ritiene congruo determinare in € 300,00 l'ammenda a carico della ASD Futura Martina ed in € 600,00 l'ammenda a carico della ADS Real Carovigno, determinata in considerazione del diverso grado di responsabilità imputabile al sig. Angelo ANGELINI, per i motivi sovraesposti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139 co. 2 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame

DELIBERA

- 1) di comminare al sig. ROSSI Walter la squalifica per 3 anni;
- 2) di comminare al sig. Angelini Angelo l'inibizione per mesi 3;
- 3) di comminare al sig. Colucci Andrea l'inibizione per mesi 6;
- 4) di comminare alla società A.S.D. Futura Martina l'ammenda di € 300,00;
- 5) di comminare alla società A.S.D. Real Carovigno l'ammenda di € 600,00.

Il Relatore
Avv. Annamaria ZONNO

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 5 Aprile 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (componente) e dell'Avv. Livio Costantino (componente), assistita dal dott. Domenico Colella in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 3 aprile 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO 1^a Categoria – GIRONE B

Gara: U.S. San Vito - ASD Real Mottola Calcio 2019 del 10/3/2024, in ordine al reclamo proposto dalla U.S. San Vito, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 165 del 14/3/2024, a mezzo della quale veniva comminata l'ammenda di € 300,00 a carico della società.

* * * * *

Con tempestivo reclamo, preceduto da rituale preannuncio, la U.S. San Vito impugnava la decisione del Giudice di primo grado di comminare a suo carico l'ammenda di € 300,00, di cui € 100,00 per l'esplosione di un petardo lanciato da propri tifosi ed € 200,00 perché un soggetto estraneo - riconducibile alla società - avrebbe proferito con tono minaccioso l'espressione "*hai fatto schifo oggi, ti devi vergognare*" all'indirizzo dell'arbitro.

Attraverso il ricorso in appello la società rimarcava l'assenza di minacciosità nell'espressione su indicata e l'assenza di sanzioni a carico della società nella corrente stagione sportiva, sottolineando altresì che l'U.S. San Vito aveva vinto la Coppa Disciplina nella stagione sportiva 2021-2022.

Il Collegio osserva che la sanzione inflitta per lo scoppio di un petardo è congrua mentre, per quanto concerne l'ulteriore ammenda di € 200,00, qualifica l'espressione utilizzata dal soggetto estraneo come irraguardosa, ma non certo minacciosa.

Ritiene altresì che debba essere considerato, quale attenuante, il corretto comportamento tenuto dalla società durante la corrente stagione sportiva - immune da qualsivoglia sanzione - che costituisce un costante modus operandi della medesima, vincitrice 2 anni fa della Coppa Disciplina relativa al campionato di appartenenza. In ragione delle su esposte considerazioni il Collegio ritiene equo ridurre a tale titolo l'ammenda ad € 100,00, per cui la sanzione globale viene rideterminata in € 200,00.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta

DELIBERA

- 1) di ridurre ad € 200,00 l'ammenda inflitta all'U.S. San Vito;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del medesimo.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 5 Aprile 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 05/04/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci